

Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2016, n. 165-31217

Modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 18-39447 del 27 novembre 2014 recante ‘Ente per il diritto Universitario – (Articolo 19, l.r. 16/1992 e s.m. e articolo 7 Statuto dell’Ente) – Consiglio di Amministrazione – Nomina di 3 membri di cui 1 in rappresentanza delle minoranze, uno dei quali con funzioni di Presidente’.

(omissis)

Il Consiglio regionale

visto il comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 27 del 3 luglio 2014 con cui si è proceduto alla raccolta delle candidature al fine di procedere alle nomine di competenza del Consiglio regionale scadute con il termine della IX legislatura, tra cui la nomina degli organi dell’Ente per il diritto allo Studio universitario (Edisu);

visto il successivo comunicato pubblicato sul BUR n. 38 del 18 settembre 2016 con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature fissando la scadenza al 3 ottobre 2014;

considerato che il Consiglio regionale, con deliberazione 27 novembre 2014, n. 18-39447, ha proceduto alla nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione dell’Edisu;

considerato altresì che, fra i membri del Consiglio di amministrazione, è stato nominato il signor Tartaglino Pietro, nato a Torino il 10 aprile 1947;

preso atto che, sulla base di quanto indicato nella domanda di candidatura, presentata in data 6 ottobre 2014, dalla quale pareva emergere lo stato di quiescenza del candidato, si è ritenuto di applicare quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo previgente l’entrata in vigore dell’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), conferendo l’incarico al signor Pietro Tartaglino a titolo gratuito per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile;

preso atto della nota del Presidente del Consiglio regionale (prot. C.R. n. P000041011 dell’11 dicembre 2014) con cui è stata comunicata al signor Tartaglino l’intervenuta nomina precisando che l’incarico avrebbe avuto la durata di un anno e sarebbe stato a titolo gratuito;

considerato che con due successive note (prot. C.R. A00005340 del 13 febbraio 2015 e prot. C.R. A00011209 del 23 marzo 2015) il signor Tartaglino ha comunicato al Consiglio regionale di “integrare quanto comunicato [...] precisando di non essere in quiescenza” e di non aver raggiunto “i requisiti per l’ottenimento della pensione malgrado l’età di 67 anni”;

considerato, inoltre, che la Commissione consultiva per le nomine, preso atto di quanto disposto dalla circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “*Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*”, ha chiesto al signor Tartaglino di meglio specificare la data presunta del pensionamento ai fini delle conseguenti valutazioni da parte del Consiglio regionale;

vista la nota (prot. C.R. n. A000023164 del 26 giugno 2015) con cui il signor Tartaglino ha specificato di non essere “in previsione di raggiungere i requisiti per la pensione nel futuro, essendo numerosi gli anni mancanti per raggiungere tale limite” e che l’eventuale versamento volontario è assolutamente al di fuori delle sue possibilità economiche;

preso atto che, nel frattempo, il citato comma 9, dell’articolo 5 del d.l. 95/2012 è stato ulteriormente modificato dall’articolo 17, comma 3, l. 124/2015, n. stabilendo che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

considerato, quindi, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 sopra riportato, non è più presente, al di fuori degli incarichi dirigenziali e direttivi, il limite dell’annualità per gli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza, ferma restando la gratuità di tali incarichi;

preso atto della deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 112-41743 con cui si è stabilito che gli incarichi conferiti ai soggetti in quiescenza, nominati nel periodo di vigenza del testo originario dell’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012, tra i quali risulta presente anche il signor Tartaglino Pietro, abbiano durata pari alla naturale scadenza degli organi in cui sono stati nominati, confermando la gratuità di tali incarichi per l’intera durata del mandato;

vista la recente comunicazione (prot. C.R. A00021605 del 20 giugno 2016) con cui il signor Tartaglino, richiamate le precedenti note, chiede, previa istruttoria della competente commissione, che il Consiglio regionale riformi la propria deliberazione riconoscendo la facoltà di percepire il compenso previsto per l’incarico ricoperto;

ritenuto, quindi, alla luce delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, intervenire sul testo della deliberazione del Consiglio regionale n. 18-39447 del 2014 sopprimendo la parte relativa alla gratuità dell’incarico in capo al signor Pietro Tartaglino;

acquisito il parere della commissione consultiva per le nomine espresso a maggioranza in data 21 luglio 2015;

d e l i b e r a

- di modificare la deliberazione del Consiglio regionale 27 novembre 2014, n. 18-39447 (Ente per il diritto allo studio Universitario - (Articolo 19, l.r. 16/1992 e s.m. e articolo 7 Statuto dell’Ente) – Consiglio di Amministrazione – Nomina di 3 membri di cui 1 in rappresentanza delle minoranze, uno dei quali con funzioni di Presidente), sopprimendo la parte in cui dispone che il collocamento in quiescenza del signor Pietro Tartaglino comporta il conferimento dell’incarico a titolo gratuito per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

- di confermare che la durata dell’incarico conferito in data 27 novembre 2014 abbia durata pari alla naturale scadenza dell’organo in cui è stato nominato;

(omissis)